



Al dott. Omar Gozzoli
Segretario Comunale
del Comune di Gavardo

protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

e.pc.

A S.E. dott. Valerio Valenti
Prefetto di Brescia

prefettura.prefbs@pec.interno.it

Gavardo 12 ottobre 2015

Oggetto : Richiesta di annullamento in autotutela della determinazione del Segretario Generale n. 00272 del 08/10/2015 (Numero Reg. 917), avente ad oggetto: "GARA PER LA VENDITA DELLA FARMACIA DI SOPRAZOCCO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" e delle determinazioni da essa presupposte e conseguenti.

Noi sottoscritte consigliere comunali del Gruppo Consiliare GAVARDO RINASCER, a tutela dell'interesse pubblico, del buon nome del Comune di Gavardo ed al fine di tutelare gli interessi del Comune stesso e di non esporre l'ente a contenziosi con conseguenti costi, facendo riferimento all'articolo 1471 del codice civile che testualmente recita:

***"Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]***

***LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO PRIMO.
Della vendita - SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali
Articolo 1471
Divieti speciali di comprare***

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;



Associazione Gavardo Rinasce

ONLUS - Reg. N°1270/serie 3 - CF 96037270178 - Via Ambrosina Leni n. 1 - 25085 Gavardo (BS) Italy
E-mail: info@gavardorinasce.it - WEB site: www.gavardorinasce.it



3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari , rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.”

Ritenendo assolutamente chiara la norma citata che stabilisce, a pena di nullità, il divieto di acquisto “nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona per gli amministratori dei beni dei Comuni, rispetto ai beni affidati alla loro cura” e che tale nullità può essere fatta valere dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'articolo 1421 del codice civile, sottolineando

- che *“il legislatore ha posto una presunzione assoluta in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'amministratore che intenda acquistare un bene di proprietà comunale. In considerazione della sanzione di nullità del contratto, prevista dall'articolo 1471 cod. civ., tale presunzione non può essere superata mediante l'astensione dell'interessato dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni relative ad interessi dello stesso, secondo il principio generale stabilito dall'articolo 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000”* ;
- che *“... il divieto di acquisto operi anche qualora il consigliere comunale agisca in qualità di legale rappresentante di una società. Infatti, sebbene, in tal caso, acquirente dell'immobile comunale non sia l'amministratore, ma un soggetto giuridico distinto (la società), di cui lo stesso è rappresentante legale, risulta comunque sussistere il potenziale conflitto di interessi, che la disposizione di cui all'art. 1471 cod. civ. è finalizzata ad evitare.”*

evidenziato che il Dottor Natale Pasini, pur ricoprendo a tutt'oggi la carica di consigliere comunale, ha partecipato alla asta pubblica indetta dal Comune di Gavardo e risulta aggiudicatario in via definitiva del contratto di *vendita dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di farmacia a Soprazocco e della correlata azienda commerciale*, verso il corrispettivo di 843.808,24 euro (IVA esclusa, se dovuta) e che pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1471 del codice civile, l'aggiudicazione è nulla,

chiediamo espressamente l'annullamento in autotutela della determina 272 del 08/10/2015, e delle determinazioni da essa presupposte e conseguenti riservandoci qualsiasi ulteriore approfondimento e azione.

Se le nostre considerazioni non sono fondate chiediamo cortesemente che ci vengano motivate eventuali controdeduzioni.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.



Associazione Gavardo Rinasce

ONLUS - Reg. N°1270/serie 3 - CF 96037270178 - Via Ambrosina Leni n. 1 - 25085 Gavardo (BS) Italy
E-mail: info@gavardorinasce.it - WEB site: www.gavardorinasce.it



Manuela Maioli

Caterina Manelli

Daniela Bresciani

Ombretta Scalmana

Recapiti di riferimento:

Manuela Maioli

manuela.maioli@pec.comune.gavardo.bs.it

Ombretta Scalmana

Ombretta.scalmana@pec.comune.gavardo.bs.it



Associazione Gavardo Rinasce

ONLUS - Reg. N°1270/serie 3 - CF 96037270178 - Via Ambrosina Leni n. 1 - 25085 Gavardo (BS) Italy
E-mail: info@gavardorinasce.it - WEB site: www.gavardorinasce.it